

1802/16

Sentenza n. 1802/16
Registro generale Appello Lavoro n. 1480/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Carla Bianchini -Presidente Consigliere

Dott. Maria Rosaria Cuomo -Consigliere

Dott. Daniela Eugenia Maria Nardoza-Giudice Ausiliario Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello RG 1480/2013, avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 69/2013, sez. lavoro, est. Dott. E. Fumagalli, in data 26.02.13, depositata n data 28.02.13, resa inter partes non notificata, in discussione all'udienza collegiale del 14.12.16 e promossa da:

BANCA F

Con l'Avv. D. S

Con domicilio eletto presso lo studio a Milano, in Corso Magenta 2

appellante

Contro

SAMARANI ALFREDO

1



Con gli Avv.ti F. Bochicchio, L. Del Giudice, F. Mittiga

Con domicilio eletto presso lo studio del primo a Milano, in via Andegari 18

Appellato

CONCLUSIONI

Per la parte appellante, come da ricorso depositato in data 24.08.13.

Per la parte appellata: come da memoria di costituzione depositata in data 06.11.15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.08.13, la Banca F spa ha proposto appello, avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il Tribunale di Varese, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, presentato da Samarani Alfredo, ha riconosciuto il diritto di quest'ultimo, ad ottenere la restituzione di quanto versato alla banca in esecuzione di una sentenza di primo grado, poi completamente riformata in appello.

La sentenza di primo grado ha ritenuto pacifico in causa che, il titolo in base al quale il sig. Samarani ha versato alla Banca F spa la somma complessiva di euro 101.897,84 oltre interessi e spese legali (di cui a decreto ingiuntivo n. 294/06 emesso dal Tribunale di Varese e confermato, a seguito di giudizio di opposizione avanti il medesimo Tribunale, con sentenza n. 31/08) - è successivamente venuto meno, essendo stato espressamente revocato con sentenza n. 355/2011 della Corte di Appello di Milano.


A fronte della revoca del decreto ingiuntivo, il Tribunale di Varese ha dunque confermato il decreto ingiuntivo (chiesto dal sig. Samarani per la restituzione delle somme anticipate alla banca), sulla scorta del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma del provvedimento estende i suoi effetti ai provvedimenti e



2



agli atti dipendenti dalla sentenza riformata, per cui il giudice ha ritenuto che il sig. Samarani avesse il diritto di ottenere la restituzione delle somme, anche se la Corte di Milano avesse ommesso di pronunciarsi su tale domanda nella parte dispositiva. Pertanto, in assenza di esecuzione spontanea da parte della banca a restituire la dedotta somma, il giudice di primo grado ha ritenuto che il sig. Samarani avesse legittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, senza che ciò potesse comportare una inammissibilità del ricorso, per litispendenza di cause. Infine, il giudice di primo grado ha, altresì, ritenuto l'esistenza del titolo in capo al Samarani, per ripetere quanto pagato in esecuzione della sentenza, sulla scorta della esecutività per legge del provvedimento e sulla immediata azionabilità dei suoi effetti restitutori.

La Banca  Spa ha impugnato parzialmente la sentenza di primo grado per n. 8 motivi:

- 1-La sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità dell'azione monitoria intrapresa dal sig. Samarani, in considerazione del fatto che sulla stessa domanda di ripetizione della somma pagata, in forza della sentenza del Tribunale di Varese n. 31/2008, la Corte di Appello di Milano non ha adottato alcuna statuizione di condanna alla restituzione, come si evince dal relativo dispositivo;
- 2-la proponibilità della domanda di ripetizione, in esecuzione di sentenza di primo grado deve essere formulata a pena di decadenza nel giudizio di appello, non potendo essere formulata in separato procedimento, tanto più in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 355/2012 non è passata in giudicato (pende ricorso in Cassazione);
- 3- erronea sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di litispendenza ex art. 39



epc, non dichiarando l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimenti giurisprudenziali inconferenti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza ammette il separato giudizio per la restituzione di quanto versato, ma solo in ipotesi di sentenze passate in giudicato. La sentenza della Corte di Appello 355/12, di riforma della sentenza di primo grado, non ha statuito sulla domanda di ripetizione formulata dal sig. Samarani, atteso che nel dispositivo non è stato riportato il relativo accoglimento, quindi quest'ultimo non era legittimato ad ottenere il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, dovendo attendere il passaggio in giudicato della sentenza in questione.

4-sulla presunta esecutività di legge della sentenza di appello con conseguente automatica esecuzione anche attraverso il procedimento monitorio, ritiene l'appellante che l'esecutività sia riferibile solo ai capi di condanna in essa riportati e nel caso in esame il dispositivo non riporta la condanna alla restituzione di quanto versato.

5-Sempre sul rigetto della eccezione di litispendenza ed inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, ritiene l'appellante che il giudice abbia male interpretato i precedenti giurisprudenziali citati che al contrario non consentirebbero la litispendenza di cause in materia di restituzione di somme.

6-Erroneamente il giudice non ha disposto la sospensione del giudizio di primo grado ex art. 295 c.p.c., basandosi sull'autonomia del giudizio, dal quale discendono gli effetti restitutori, rispetto a quello avente ad oggetto la proposizione dell'autonoma domanda di restituzione. Se il giudice avesse sospeso il procedimento, avrebbe consentito alla banca di non dover versare la somma ingiunta nell'ambito dell'esecuzione avviata dal sig. Samarani e di cui si chiede la ripetizione in questo grado di giudizio.



IL CASO.it

4



7- Erroneamente il giudice ha ritenuto che l'ingiungente avesse la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronuncia con ricorso per Cassazione o di riproporre la domanda restitutiva in separato giudizio, stante che l'ipotesi ultima è riferibile solo in presenza di sentenza di appello passata in giudicato.

Ragion per cui il sig. Samarani avrebbe dovuto impugnare il provvedimento in Cassazione per violazione di legge oppure chiederne la correzione ex art. 287 cpc. Ma non avviare il procedimento monitorio oggetto di impugnazione.

8-Sulle spese lamenta di essere stato condannato a pagare una somma (6.000,00 euro) non conforme alle tabelle allegate al DM n. 140/2012.

Pertanto, l'appellante, richiamate le argomentazioni e difese svolte davanti al Tribunale, ha chiesto alla Corte la parziale riforma della sentenza impugnata e la restituzione della somma versata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituito il sig. Alfredo Samarani con memoria di costituzione del 6.11.15, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in subordine la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque l'accertamento dell'indebito versato, o comunque in ipotesi di sospensione del giudizio all'esito di quello di Cassazione, respingere la domanda di condanna dell'appellato. Con condanna avversaria per lite temeraria ex art. 96 cpc e vittoria di spese di giudizio.

All'udienza del 14.12.2016 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'impugnazione proposta è infondata e, quindi, non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado come emerge dalle seguenti considerazioni.

ILCASO.it

5



Il motivo n. 1 di appello, sulla inammissibilità di separato giudizio per decreto ingiuntivo per chiedere la restituzione di somme pagate, prima del passaggio in giudicato del procedimento principale, è infondato e deve essere respinto, come emerge dalle seguenti considerazioni.

La Suprema Corte ritiene valido il separato giudizio per ottenere quanto versato in esecuzione di un provvedimento successivamente riformato: Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo - 8 maggio 2014, n. 9929, "Questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152).

In tal prospettiva si è altresì precisato che, fermo che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l'omessa pronuncia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (Cass. civ. 8 giugno 2012, n. 9287; Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10124; Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356).

I motivi n. 2, 3 di appello, da trattare unitariamente per ragioni di connessione, sulla

IL CASO.it

6



natura pregiudiziale del procedimento principale, attualmente pendente in Cassazione, rispetto a quello monitorio di restituzione somme, con conseguente litispendenza ex art. 39 cpc, sono altrettanto infondati e devono essere respinti posto che ai sensi del novellato art. 336 cpc "la riforma (della sentenza) ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata...". Peraltro, posto che l'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza; prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (confr. Cass. civ. 20 ottobre 2011, n. 21699).

A riguardo, si sottolinea, inoltre, che la Giurisprudenza citata dall'appellante si fonda su una distorta lettura dei precedenti giurisprudenziali secondo cui sarebbe improcedibile la richiesta di restituzione di somme con separato giudizio fino al passaggio in giudicato del giudizio principale. Invero gli assunti dell'appellante sono smentiti dal consolidato orientamento della Suprema Corte, confr. da ultimo la n. sentenza n. 12387/2016 secondo cui **"una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal**



ILLICASSO.it

7



senso...il solvens al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio, ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame...La parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in separato processo..."

Il motivo n. 4, sulla non esecutività della parte di sentenza che non contiene la condanna alla restituzione, è assorbito dalle precedenti statuizioni, posto che la Cassazione, con orientamento consolidato, ha già chiarito la facoltà per l'accipiens di avviare il procedimento monitorio al precipuo fine di acquisire il dedotto titolo esecutivo ove non contenuto nella parte dispositiva della sentenza.

I motivi 5, 6 e 7 sono assorbiti dal rigetto dei precedenti motivi.

Da ultimo il motivo n. 8 sulla liquidazione delle spese perché non conforme al D.M. n. 140/2012, si rileva che anche detto motivo non merita accoglimento e deve essere respinto, posto che l'importo liquidato è in linea con le spese di lite, rapportato al valore e alla complessità della causa.

Alla luce di quanto esposto l'appello va, dunque, respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.14 n. 55, in ragione della controversia e del suo grado di complessità, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 69/2013 del Tribunale di Varese;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali ed oneri accessori.



Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod. da parte dell'appellante.

Milano, 14.12.2016

Giudice Ausiliario Relatore

Daniela Eugenia Maria Nardozza

Presidente

Carla Bianchini



IL CASO.it

